

**REGOLAMENTO TARIFFA  
SERVIZIO DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI  
COMUNE DI MANERBIO**

Approvato con delibera C.C. n. 78 del 23/12/2002

Modificato con delibera C.C. n. 5 del 22/02/2007

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	1
Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani .....	1
Articolo 3 - Istituzione della tariffa .....	1
Articolo 4 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa .....	2
Articolo 5 - Attività in regime di libero mercato .....	2
Articolo 6 - Servizi integrativi non soggetti a tariffa .....	3
Articolo 7 - Riscossione della tariffa .....	3
Articolo 8 - Categorie di utenza .....	3
Articolo 9 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.....	3
Articolo 10 - Superficie utile .....	7
Articolo 11 - Soggetti passivi.....	7
Articolo 12 - Persone occupanti i locali .....	8
Articolo 13 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Articolo 14 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività.....	9
Articolo 15 – Servizio attivo .....	10
Articolo 16 - Utenze non stabilmente attive .....	10
Articolo 17 – Attività Temporanee .....	10
Articolo 18 - Manifestazioni ed eventi .....	11
Articolo 19 - Agevolazioni per la raccolta differenziata .....	12
Articolo 20 – Riduzioni tariffa .....	12
Articolo 21 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero .....	13
Articolo 22 - Agevolazioni alle utenze domestiche .....	13
Articolo 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico .....	13
Articolo 24 - Utenze di locali non utilizzati.....	14
Articolo 25 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione .....	14
Articolo 26 - Determinazione tariffa.....	15
Articolo 27 - Tariffa di riferimento .....	16
Articolo 28 - Articolazione della tariffa .....	16
Articolo 29 - Disposizione sugli imballaggi .....	16

Articolo 30 - Obbligazione tariffaria .....	17
Articolo 31 - Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa .....	17
Articolo 32 - Conguagli.....	18
Articolo 33 - Piano finanziario .....	18
Articolo 34 - Relazione al piano finanziario.....	19
Articolo 35 – Tasse, imposte e addizionali .....	19
Articolo 36 - Determinazione delle classe di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa .....	19
Articolo 37 - Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio	20
Articolo 38 - Deliberazione delle tariffe.....	20
Articolo 39 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia.....	20
Articolo 40 - Poteri del Comune .....	21
Articolo 41 - Funzionario responsabile.....	21
Articolo 42 - Rimborsi .....	22
Articolo 43 - Penalità .....	22
Articolo 44 - Disposizioni transitorie .....	23
Articolo 45 - Disposizioni finali.....	23
Articolo 46 - Rinvio ad altre disposizioni di legge .....	23

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- [1] Il presente regolamento disciplina nel Comune di MANERBIO (di seguito Comune) l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 238 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

**ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- [1] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, secondo quanto disposto dalle leggi 8 giugno 1990 n. 142 e n. 59 del 15 marzo 1997 e suss. modifiche ed integrazioni.
- [2] Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale da Società privata, secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento del servizio di nettezza urbana (adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/82, n. 915 e suss. modificazioni) e mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

**ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

- [1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune, è istituita la tariffa sulla base del comma 1 dell'articolo 238 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
- [2] La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità del successivo articolo 7.

#### **ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SUL QUALE È ISTITUITA LA TARIFFA**

[1] La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

[2] Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a tariffa sono:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
- Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
- Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;

[2] L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi

#### **ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO**

[1] Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette a imposizione tariffaria, risultano quelle definibili a libero mercato. Queste in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 risultano:

- Attività di recupero previste dall'accordo di programma;
- Attività di recupero dei rifiuti assimilati;
- Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio.

**ARTICOLO 6 - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARIFFA**

- [1] Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

**ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

- [1] La tariffa è determinata ed applicata dal Comune di MANERBIO in rispetto della Convenzione e del Disciplinare che regola i rapporti tra l'Ente locale e l'Azienda Comunale Manerbio (di seguito ACM).
- [2] L'ACM provvede, attraverso l'istituzione di uno Sportello Tariffa, alla riscossione ed alla gestione della tariffa con le modalità dettate dalla Convenzione e dal Disciplinare che regola i rapporti con l'Ente locale.

**ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI UTENZA**

- [1] Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:
- Categoria utenza domestica
  - Categoria utenza non domestiche o attività.
- [2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive, in genere, e le associazioni.

**ARTICOLO 9 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI**

- [1] La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa nei modi previsti dall'articolo 2.
- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata

la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

[2] Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di soste e di accesso e simili.
- I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, i vani caldaia, le cabine elettriche e simili, le cantine e le soffitte delle abitazioni.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a., b., c., comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

[3] Nella determinazione della superficie assoggettata a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche

strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali, vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge, vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettati a tariffa le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter. del D.L. N° 527 del 1988 come convertito con L. 45/1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono pure esenti dalla tariffa nell'ambito delle predette strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti



locali, solo se viene stipulata apposita convenzione per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi;

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa di cui alle precedenti lettere b. ed e., devono presentare allo Sportello Tariffa la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tenuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali.

La documentazione sopra riportata (ad esclusione della planimetria, salvo variazione) deve essere presentata all'atto della richiesta di esclusione dal pagamento della tariffa e, successivamente entro il mese di febbraio di ciascun anno, relativamente ai dati dell'anno precedente.

La mancata osservanza di dette norme, comporta, oltre il recupero della tariffa, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

- [4] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- [5] Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- [6] La tariffa non si applica agli immobili occupati o condotti dal Comune di Manerbio e dalle sue società.

#### **ARTICOLO 10 - SUPERFICIE UTILE**

- [1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- [2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- [3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta).
- [4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali diverse dalle aree verdi.

#### **ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI**

- [1] L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
- [2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- [3] ACM può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [4] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

#### **ARTICOLO 12 - PERSONE OCCUPANTI I LOCALI**

- [1] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica residente si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. I soggetti non residenti avranno l'obbligo di comunicare allo Sportello Tariffa il numero delle persone abitanti l'immobile con apposita denuncia.
- [2] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per i soggetti residenti, va dichiarata allo Sportello Tariffa presentando entro 30 giorni apposita denuncia per i soggetti non residenti.
- [3] Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a **3**, fatte salve le verifiche di ufficio.
- [4] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

### **ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- [1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- [2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- [3] La tabella n 1 indica i coefficienti  $K_b$  che sono utilizzati per la determinazione della parte variabile della tariffa e i coefficienti  $K_a$  utilizzati per la determinazione della quota fissa.
- [4] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

### **ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ**

- [1] L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività.
- [2] In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
- [3] Nel caso di attività distintamente classificata svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
- [4] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

**ARTICOLO 15 – SERVIZIO ATTIVO**

- [1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, con servizio istituito e attivo, quelle nelle quali i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'insediamento dell'utente (come definite nel Regolamento tecnico del servizio d'igiene urbana).
- [2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa.

**ARTICOLO 16 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

- [1] Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo sotto i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30 % sulla parte variabile.
- [2] Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciate ovvero a quello previsto ~~dal Comune~~ per le famiglie dei non residenti.
- [3] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo art. 17.
- [4] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

**ARTICOLO 17 – ATTIVITÀ TEMPORANEE**

- [1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.
- [2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
- [3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della

categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

- [4] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
- [5] È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
- [6] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico l'ACM può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una tariffa forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
- [7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- [8] L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente ad ACM .
- [9] In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- [10] Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- [11] Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a Euro 10,00.

## **ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

- [1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene

effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della/e manifestazione/i e l'ACM e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

#### **ARTICOLO 19 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- [1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
- [2] In applicazione dell'art. 7, comma 110, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
  - smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
  - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;
- determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
- [3] Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Comune per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
- [4] Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.

#### **ARTICOLO 20 – RIDUZIONI TARIFFA**

- [1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- [2] Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del **65%** sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è

praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i **500 m**, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.

#### **ARTICOLO 21 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

- [1] Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi da parte del Comune nell'atto di delibera delle tariffe annuali, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- [2] La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

#### **ARTICOLO 22 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE**

- [1] In attuazione di quanto previsto all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
- [2] La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

#### **ARTICOLO 23 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

- [1] Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa,



limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

- [2] I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.

#### **ARTICOLO 24 - UTENZE DI LOCALI NON UTILIZZATI**

- [1] Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa sarà dovuta con un importo pari sola alla quota canone ovvero alla componente fissa.

#### **ARTICOLO 25 - DENUNCE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE**

- [1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del D. Lgs. 152/2006, presentano allo Sportello Tariffa entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
- [2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dallo Sportello Tariffa e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- [3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
- [4] In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
- [5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi ~~il Comune~~ si considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a **3** unità;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

[6] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
- l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

[7] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da una dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

[8] All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

[9] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo allo Sportello Tariffa, appena intervenuta, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

## **ARTICOLO 26 - DETERMINAZIONE TARIFFA**

[1] La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato da ACM.

- [2] La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

#### **ARTICOLO 27 - TARIFFA DI RIFERIMENTO**

- [1] Il Comune, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
- [2] La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 28 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

- [1] La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione qualitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
- [2] Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006.
- [3] La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 29 - Disposizione sugli imballaggi**

- [1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto del accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità

gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:

- Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;
- Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

### **ARTICOLO 30 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

- [1] L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
- [2] La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni come previsto dall'articolo 25.
- [3] La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato.

### **ARTICOLO 31 - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

- [1] La riscossione della tariffa avverrà mediante riscossione diretta con l'emissione e l'invio agli utenti di specifiche bollette.
- [2] La tariffa è commisurata ad anno solare ed il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione o in 2 rate.
- [3] ACM provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- [4] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

- [5] Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.
- [6] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente, maggiorato di due punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo.
- [7] Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva.

### **ARTICOLO 32 - CONGUAGLI**

- [1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella prima bolletta dell'anno seguente mediante conguaglio compensativo.
- [2] In caso di abbuono della tariffa verrà restituito quanto dovuto dietro richiesta dell'interessato indirizzata ad ACM.

### **ARTICOLO 33 - PIANO FINANZIARIO**

- [1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006 il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- [2] Il piano finanziario comprende:
  - a. Il programma degli interventi necessari;
  - b. Il piano finanziario degli investimenti;
  - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. Le risorse finanziarie necessarie.
- [3] Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
- [4] ACM si impegna a provvedere annualmente entro il mese di ottobre ad elaborare il piano finanziario necessario al Comune ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.

**ARTICOLO 34 - RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO**

- [1] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a. Il modello gestionale organizzativo,
  - b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
  - c. La ricognizione degli impianti esistenti,
  - d. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

**ARTICOLO 35 – TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI**

- [1] La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.
- [2] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

**ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSE DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA**

- [1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base all'articolo 14 tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- [2] I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in  $\text{kg/m}^2 \cdot \text{anno}$  indicati nella tabella allegata.
- [3] Per il calcolo della parte fissa della tariffa i coefficienti utilizzati sono i  $K_c$ , mentre per la parte variabile sono utilizzati i coefficienti  $K_d$ , entrambe indicati nella tabella 2.

### **ARTICOLO 37 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO**

- [1] ACM provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente art.33.
- [2] I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- [3] Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 152/2006, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

### **ARTICOLO 38 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

- [1] Entro il 31 dicembre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri sopraesposti, le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.
- [2] In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- [3] La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio corredati dal piano finanziario e dalla relazione descrittiva del servizio a sua volta forniti all'Ente da ACM.
- [4] Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

### **ARTICOLO 39 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA**

- [1] In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia ACM provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi

moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

- [2] Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

#### **ARTICOLO 40 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO**

- [1] Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa, ACM può rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- [2] ACM può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
- [3] ACM in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
- [4] In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente ACM può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

#### **ARTICOLO 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- [1] La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i tutti i provvedimenti relativi.



- [2] Il funzionario responsabile dovrà provvedere entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
- [3] Il Funzionario Responsabile dovrà altresì comunicare annualmente i dati relativi alle componenti di costo della tariffa, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70.

#### **ARTICOLO 42 - RIMBORSI**

- [1] Nei casi di errore e di duplicazione della tariffa ACM dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare ad ACM stesso, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- [2] Sulle somme da rimborsare sarà corrisposto l'interesse legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **ARTICOLO 43 - PENALITÀ**

- [1] Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, ACM, in aggiunta alla tariffa, applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
- [2] Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, ACM #, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 20% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata

all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

#### **ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 45 - DISPOSIZIONI FINALI**

- [1] Le disposizioni del presente regolamento hanno immediata efficacia nel momento in cui lo stesso è approvato secondo i riti richiesti per legge.
- [2] Il precedente regolamento riferito al Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è soppresso nel momento in cui entrerà in vigore il presente regolamento.

Tuttavia, le attività d'iscrizione a ruolo e di riscossione della tassa i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2002 e, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora state effettuate, nonché l'attività di accertamento della tassa relativamente alle annualità non ancora definite al 31/12/2002, continuano ad essere effettuati sulla base del regolamento e delle leggi in materia di tassa smaltimento rifiuti.

#### **ARTICOLO 46 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

- [1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. 152/2006 .

## APPENDICE ED ALLEGATI AL REGOLAMENTO

### 1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

### 2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK,

### 3. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

### 4. ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

## 5. COSTI COMUNI

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

## 6. COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $r$  indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

$r_n$  è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

$I_n$  gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

$F_n$  il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

## 7. CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

## **8. PARTE FISSA**

La parte fissa  $\Sigma TF$  coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

## **9. PARTE VARIABILE**

La parte variabile  $\Sigma TV$  dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagini sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

## **10. TARIFFA UTENZA DOMESTICA**

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per la superficie dell'utenza in m<sup>2</sup> corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / (n \cdot N(n) \cdot Kb(n))$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente

proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

## 11. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m<sup>2</sup> per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap \cdot Sr \cdot Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Quap è la quota unitaria in €/m<sup>2</sup> determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e Kc il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap).$$

dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità

di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m<sup>2</sup>.  
(Vedi tabella di appendice)

**TABELLA 1**

**TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LO SVILUPPO DELLA TARIFFA  
DOMESTICA**

<b>Numero dei componenti familiari</b>	<b>Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare</b>
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40



TABELLA 2

**TABELLA DEI COEFFICIENTI O INDICI PRODUTTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Tipologia attività</b>	<b>Kc: Coefficiente potenziale produzione</b>	<b>Kd: produzione in kg/m<sup>2</sup>anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa</b>
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	0,43	3,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Scuole pubbliche e Private	0,30	2,00
Esposizioni autosaloni	0,43	3,52
Alberghi con ristorazione	1,20	9,85
Caserme e Stazioni	0,95	7,76
Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,25	10,22
Ospedali	1,18	9,68
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,80	15,50
Banche ed istituti di credito	1,80	15,50
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,20	9,08
Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti	0,99	8,15
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	11,74
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,82	7,00
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	1,25	10,25
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,80	6,50
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	6,71
Ristoranti, trattorie, osterie,	3,00	35,00

pizzerie, pub		
Mense, amburgherie, birrerie	2,60	30,00
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	2,50	28,00
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e miste	2,08	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	4,00	40,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,15	17,64
Banchi di mercato di generi alimentari	5,21	42,74
Discoteche, night club, sala giochi	1,04	8,56

## **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA BONUS**

Verranno determinati in rapporto alle modalità del servizio disciplinato dal Regolamento Tecnico.